



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3

Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.

Modifica degli artt. 9.3, 10.4 e 12.3 del Bando di selezione delle proposte progettuali

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 46 "Investimenti nell'irrigazione";

VISTO l'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce che le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO l'articolo 37, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce le modalità del versamento del saldo relativamente al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardando le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese;

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015) 8312 del 21 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PNSR) per il periodo di programmazione 2014/2020, parzialmente modificato dalla decisione C(2019)8503 della Commissione del 20 novembre 2019 con la quale è stato autorizzato lo spostamento di risorse pubbliche pari complessivamente a € 97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3;

VISTO il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale con particolare riferimento agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario,



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3

l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 – *Investimenti irrigui – Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue*;

TENUTO CONTO che il regime di aiuto previsto nell'ambito della sottomisura 4.3, operazione 4.3.1 del PSRN 2014/2020 è stato attivato con bando pubblico con il quale sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonché le modalità di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario è tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata l'erogazione degli aiuti concessi;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 17 marzo 2017, con cui è stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - *“investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammmodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 – investimenti in infrastrutture irrigue”* ed i relativi allegati;

VISTO il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del Bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue;

VISTO il decreto del 28 marzo 2019, n. 15180, che ha modificato l'articolo 10.2 del Bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che *“I beneficiari del finanziamento possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 (art. 45 e 63) successivamente al decreto di concessione del finanziamento”*;

VISTO il decreto del 9 dicembre 2019, n. 39484, registrato dalla Corte dei conti al n. 17 in data 15/01/2020, che ha modificato l'articolo 10.3 del Bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che *“Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 10.1, nel numero massimo di sei all'anno”*;

VISTO il decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491 con il quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue;

VISTO il decreto del 24 giugno 2020, n. 22770, registrato dalla Corte dei conti al n. 652 in data 6/07/2020, che ha modificato l'articolo 10.3 e gli Allegati n. 3 e n. 12 del Bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3, relativamente alle domande di pagamento intermedie (art. 10.3), al *Quadro economico, cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione* (Allegato n. 3) ed alla *Tabella delle riduzioni e sanzioni* (Allegato n. 12);

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Interno N.0132109 del 22/03/2022



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 - che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 con riferimento alle risorse e alla distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 - ed in particolare:

- l'articolo 1, rubricato "*Proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale*", paragrafo 1 che proroga fino al 31 dicembre 2022 i programmi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l'articolo 2, rubricato "*Continuazione dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi sostenuti dal FEASR*" paragrafo 2, che proroga di due anni i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la nota del 7 gennaio 2022, n. 3687, con la quale l'AGRET VI, conformemente a quanto disposto dall'articolo 21, comma 17, della legge n. 196/2009, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità, per ciascun centro di costo, di gestione dei capitoli di bilancio sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dell'azione amministrativa e nelle more della definizione dell'iter di approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e di II livello;

VISTO il decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'articolo 1-septies che autorizza la compensazione per revisione prezzi disponendo al comma 6 che: "*Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*";

TENUTO CONTO che le variazioni percentuali andranno rilevate su base semestrale e non annuale proprio al fine di cogliere pienamente le fluttuazioni intervenute nel periodo di riferimento;

CONSIDERATO che il Bando di selezione dispone:

- all'articolo 9.3 che "*L'AdG si riserva di effettuare ulteriori assegnazioni finanziarie a domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria definitiva approvata utilizzando le disponibilità rinvenibili a seguito di revoche, rinunce e dell'economie accertate a seguito di ribasso d'asta*";

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Interno N.0132109 del 22/03/2022



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3

- all'articolo 10.4 che *“La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30/06/2023.”*;
- all'articolo 12.3 che *“L'importo ammissibile della variante è pari al massimo al valore degli imprevisti così come determinati in sede rimodulazione del quadro economico (cfr. artt. 7 e 8) Non saranno ammesse varianti presentate oltre il 30/06/2022”*;

ATTESO che:

- sono state finanziate sia le domande contenute nella Tabella B di cui all'articolo 2 del decreto del 26 marzo 2019 n. 14872 di approvazione della graduatoria definitiva del Bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue, che le domande contenute nella tabella di cui all'articolo 3 del decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491 di approvazione dello scorrimento graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue;
- le economie accertate a seguito dei ribassi d'asta restano nella disponibilità dell'Autorità di Gestione che potrà utilizzarle secondo le modalità stabilite dalle disposizioni normative;

RITENUTO che:

- per la sottomisura 4.3 Investimenti irrigui – Tipologia di operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue occorra recepire e dare attuazione al Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 ed in particolare all'articolo 2, comma 2, che proroga di due anni le scadenze di cui all'articolo 65 paragrafi 2 e 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- i termini indicati agli articoli 10.4 e 12.3 del Bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue devono tener conto delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2220;
- in considerazione delle disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici adottate all'articolo 1-septies del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106 l'Autorità di Gestione possa disporre dell'utilizzo delle economie di gara già accantonate e da accantonare nei quadri economici di spesa e autorizzarne l'utilizzo nei limiti e con le modalità della disposizione richiamata e nel rispetto dei criteri di congruità e ragionevolezza previsti ai fini dell'ammissibilità delle spese nelle Linee guida di ammissibilità della spesa;

A termini delle vigenti disposizioni,



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3

DECRETA

Articolo 1

Al bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - *“investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue”*, approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) l’articolo 9.3, ultimo capoverso, nella parte in cui dispone: *“L’AdG si riserva di effettuare ulteriori assegnazioni finanziarie a domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria definitiva approvata utilizzando le disponibilità rinvenibili a seguito di revoche, rinunce e dell’economie accertate a seguito di ribasso d’asta”* è così modificato:

“Le disponibilità rinvenibili a seguito di revoche, rinunce restano nella disponibilità dell’AdG. Le economie accertate a seguito dei ribassi d’asta, accantonate nei quadri economici rimodulati nonché quelle da accantonare in sede di rideterminazione dei quadri economici di spesa all’esito delle procedure di affidamento lavori e/o forniture potranno essere utilizzate previa autorizzazione dell’AdG nei limiti e con le modalità stabilite dall’articolo 1 comma septies del decreto legge n. 73/2021”.

- 2) l’articolo 10.4 comma 1, nella parte in cui dispone *“La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30/06/2023”* è così modificato:

“La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30/06/2025”.

- 3) l’articolo 12.3 del Bando nella parte in cui dispone *“ L’importo ammissibile della variante è pari al massimo al valore degli imprevisti così come determinati in sede di rimodulazione del quadro economico (cfr. artt. 7 e 10). Non saranno ammesse varianti presentate oltre il 30/06/2022”* è così modificato:

“L’importo ammissibile della variante è pari al massimo valore degli imprevisti così come determinati in sede di rimodulazione del quadro economico (artt. 7 e 10) fatte salve le richieste di varianti contrattuali per revisione prezzi che, fermo restando l’importo totale di contributo ammesso a finanziamento, dovranno essere previamente autorizzate dall’Autorità di Gestione e consentite nei limiti e con le modalità di cui all’art. 1 comma septies del decreto legge 73/2021 come convertito in legge n. 106/2021 e ss.mm.ii. previa acquisizione di un parere sulla tempestività, congruità e ragionevolezza degli importi richiesti del competente Provveditorato alle Opere Pubbliche Non saranno ammesse varianti presentate oltre il 30/06/2024”.

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Interno N.0132109 del 22/03/2022



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3

Articolo 2

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web istituzionale del Mipaaf (www.politicheagricole.it) e della Rete Rurale Nazionale.

L'AUTORITA' DI GESTIONE
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto ai sensi del CAD

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Interno N.0132109 del 22/03/2022